

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALI DI PROPRIETÀ PUBBLICHE E DOMINI COLLETTIVI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.

### Verbale Chiarimenti

**1. Oggetto:** bozza contratto servizi.

si comunica che è stato inserito, nella documentazione di gara, il file Bozza contratto servizi Comunicazione AFoR (15/03/2024)

**2. Oggetto:** richieste chiarimenti disciplinare di gara

*Testo:* Buongiorno, per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara, si richiede se la figura obbligatoria di laureato in Scienze Agrarie può essere sostituito da laureato in Scienze forestali in quanto equipollente.

**Risposta:** si precisa che l'"esperto agronomo" laureato in Scienze Agrarie (o equipollente), iscritto all'Albo professionale dei dottori Agronomi e Forestali "Sezione A dottori agronomi e dottori forestali", con esperienza comprovata in materia di pianificazione forestale, può essere ricoperto da un laureato in Scienze Forestali, considerato equipollente. Detta figura professionale, come specificato nel disciplinare di gara, si rapporta con il responsabile del progetto, cura la pianificazione e gli aspetti agronomici e pedologici dell'area oggetto di pianificazione, cura i rilievi in campo.

*Testo:* se il professionista indicato quale figura obbligatoria di cui al punto 6.3, ha ulteriori esperienze aggiuntive, può essere indicato anche nel gruppo multidisciplinare di cui al punto A.2 (criteri di aggiudicazione), e quindi ricevere una valutazione aggiuntiva per la multidisciplinarietà che esprime in tale gruppo aggiuntivo?

**Risposta:** No, in quanto trattasi di figure professionali aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie

*Testo:* Al punto A.4 (criteri di aggiudicazione) viene indicato che "il parametro di valutazione è costituito dal numero di Piani predisposto nel periodo considerato al punto A.3...". Si chiede qual'è il periodo considerato in quanto non si ritrova indicazione al punto A.3

**Risposta:** si comunica che per mero errore materiale è stata inserita la dicitura nel periodo considerato al punto A.3...". Il numero di piani non è vincolato ad alcun periodo di riferimento

**3. Oggetto:** chiarimento

**Testo:** *Avere in corso il processo di certificazione ISO 9001/2015 ci permette di partecipare alla gara potendo vantare la valutazione del requisito? In tal caso il processo di certificazione entro quando deve essere concluso? è sufficiente il verbale conclusivo dell'organismo certificatore con esito positivo oppure l'emissione del certificato stesso? (che normalmente decorre nei 30 giorni seguenti)*

**Risposta:** **la certificazione deve essere posseduta al momento della partecipazione alla gara ed il certificato deve essere allegato alla offerta tecnica**

#### 4. Oggetto: chiarimento

**Testo:** *In riferimento al punto 6.2 del Disciplinare di gara e considerando che un Operatore Economico potrebbe non riuscire a comprovare i requisiti tramite bilancio svolgendo la sua attività in altri settori oltre a quello del presente Avviso; si chiede se "Ai sensi dell'art. 100, comma 11 del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante" si intendono anche fatture provviste della relativa quietanza?*

**Risposta:** **Fermo restando che il requisito deve essere posseduto al momento della partecipazione alla gara, l'operatore economico, per fondati motivi che devono essere esplicitati nella documentazione amministrativa, può provare il requisito mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; a tale proposito le fatture provviste della relativa quietanza sono ammissibili**

**Testo:** *In riferimento al punto 6.2 del Disciplinare di gara, per il calcolo del fatturato specifico d'impresa, considerando che è richiesto come output la Carta del rischio incendio, sono considerabili anche i Piani AntiIncendio Boschivi?*

**Risposta:** **Si possono essere presi in considerazione solamente per il calcolo del fatturato specifico, in quanto, come scritto al punto 6.2 del Disciplinare di gara, i piani antincendio boschivo possono essere assimilati a quelli espressi al punto medesimo.**